



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 2021:

LEGGE 2 dicembre 2021 n.194

ISTITUZIONE DEL CORPO CIVILE DI PACE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Art. 1

(Impegno della Repubblica di San Marino per la Pace)

1. La Repubblica di San Marino è impegnata concretamente in tutte le sedi internazionali per la costruzione e la salvaguardia della pace nel mondo attraverso il dialogo, la prevenzione e la composizione pacifica delle crisi e dei conflitti internazionali e la promozione della giustizia tra i popoli.

CAPO I

CORPO CIVILE DI PACE

Art. 2

(Istituzione del Corpo Civile di Pace della Repubblica di San Marino)

1. E' istituito nella Repubblica di San Marino il Corpo Civile di Pace (CCP) presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, quale strumento operativo privilegiato per collaborare alla costruzione ed al mantenimento della pace in particolare in quei territori in cui sono presenti conflitti anche armati o possono presentarsi situazioni di violenza che, se non contenute, possono degenerare in conflitti armati.

2. Il CCP della Repubblica di San Marino è un corpo civile, non-violento, volontario, organizzato dallo Stato anche in concorso con enti o associazioni nazionali o estere, individuati al successivo articolo 3 come "enti autorizzati", finalizzato a intervenire con azioni pianificate non-violente, che comprendono attività di formazione, prevenzione e trasformazione dei conflitti, monitoraggio, mediazione, accompagnamento, interposizione e riconciliazione, assistenza umanitaria, educazione alla non-violenza, progetti di cooperazione e assistenza tecnica internazionale.

Art. 3

(Enti autorizzati)

1. Gli enti e le associazioni di seguito definiti come "enti autorizzati" di cui all'articolo 2, comma 2, sono autorizzati dalla Commissione di cui all'articolo 14, previa verifica che i medesimi enti:

- a) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cui all'articolo 2, comma 2 in favore delle popolazioni di Paesi in conflitto;
- b) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento ottenuto specificatamente per le finalità di cui all'articolo 2, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;
- c) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro;
- d) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle missioni previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- e) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in guerra o nei settori interessati dalle missioni da svolgere;
- f) presentino bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la regolare tenuta della contabilità;
- g) si obblighino alla presentazione di una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle missioni in corso.

2. Gli enti autorizzati sono tenuti a predisporre idonei corsi di formazione, approvati dalla Commissione di cui all'articolo 14, al termine dei quali ai partecipanti, se ritenuti idonei sulla base di criteri predefiniti, è rilasciato un attestato necessario per poter prendere parte alle missioni del CCP per le quali i corsi sono finalizzati.

Art. 4

(Riconoscimento di progetti per il CCP predisposti dagli enti autorizzati)

1. Per ottenere il riconoscimento di una missione per il CCP l'ente autorizzato deve presentare alla Commissione di cui all'articolo 14 un'apposita richiesta, allegando:
 - a) un progetto dettagliato contenente una descrizione degli obiettivi, delle attività, dei modi, dei tempi e dei costi di realizzazione della missione;
 - b) un'attestazione di consenso motivato alla missione, rilasciata da un organo istituzionale ovvero da un ente privato, purché senza finalità di lucro, dello Stato ospitante oppure un'attestazione di collaborazione con l'ONU o con un'agenzia specializzata dell'ONU ovvero altre organizzazioni internazionali cui la Repubblica di San Marino aderisce;
 - c) un'impegnativa degli enti o associazioni che partecipano al finanziamento della missione.
2. Il riconoscimento delle missioni può essere disposto con provvedimento del Congresso di Stato, sentita la Commissione di cui all'articolo 14.

Art. 5

(Partecipazione al CCP)

1. Possono partecipare alle missioni del CCP i cittadini sammarinesi o stranieri, maggiorenni, facendone richiesta alla Commissione di cui all'articolo 14, attraverso gli enti autorizzati.
2. I richiedenti agiscono su base volontaria e possono partecipare a più missioni nel corso dello stesso anno, tenuto conto di eventuali esigenze di servizio.

Art. 6

(Relazione al Consiglio Grande e Generale)

1. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce periodicamente al Consiglio Grande e Generale sulle missioni del CCP, sugli indirizzi delle missioni previste e sull'attività di volontariato e assistenza internazionale.

Art. 7

(Conferenze internazionali sulla pace)

1. Periodicamente la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri promuove, patrocina e sostiene conferenze e seminari internazionali sulla pace per studiare e confrontare strategie di prevenzione dei conflitti, esperienze e buone pratiche di risoluzione concordata e non-violenta dei conflitti e politiche di promozione della pace.

Art. 8

(Corsi di formazione e universitari sulla pace)

1. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri promuove la più ampia collaborazione con le istituzioni di formazione al fine di favorire l'attivazione di corsi universitari sulla pace, l'inserimento nella programmazione didattica e nell'aggiornamento del personale docente di programmi tesi alla conoscenza dell'azione del CCP, delle modalità di gestione non-violenta dei conflitti e per educare al valore della tolleranza e del dialogo ai fini della diffusione della cultura della pace e del rispetto dei diritti umani.

2. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri promuove altresì la collaborazione con l'Università degli Studi per favorire l'inserimento, ove possibile, tra gli argomenti della propria offerta formativa, la sensibilizzazione sui temi della pace e della risoluzione non-violenta dei conflitti.

CAPO II

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Art. 9

(Impegno per il volontariato internazionale)

1. La Repubblica di San Marino sostiene e promuove l'attività di volontariato internazionale in conformità alla propria tradizione di pace, di solidarietà e di cooperazione internazionale.

Art. 10

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si esplicano:

- a) in progetti di cooperazione con accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali con Paesi in via di sviluppo;
- b) in progetti di cooperazione di organismi internazionali a cui San Marino aderisce o che riconosce;
- c) in progetti che rivestono carattere internazionale di associazioni sammarinesi o estere senza scopo di lucro;
- d) in progetti di cooperazione e assistenza tecnica internazionale, in programmi di aiuti umanitari e di sostegno nel percorso di democratizzazione e pacificazione sociale di Aree geografiche o Paesi in via di sviluppo.

Art. 11

(Requisiti di ammissibilità dei progetti)

1. I progetti ed i programmi, corredati dai dati necessari per l'accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, dovranno essere presentati da parte delle associazioni, organizzazioni e degli enti promotori alla Commissione di cui all'articolo 14, che li esamina e ne propone il riconoscimento al Congresso di Stato. Se il progetto non presenta i requisiti previsti dalla legge, la Commissione può rinviare ai proponenti, chiedendo integrazioni e informazioni, oppure rigettare il progetto.

2. I volontari e cooperanti indicati nei progetti o programmi dovranno possedere caratteristiche psico-fisiche e professionali adeguate alle mansioni a cui saranno preposti. Dovranno inoltre avere seguito una formazione inerente al progetto.

Art. 12

(Clausola di garanzia)

1. E' condizione per ottenere l'approvazione di cui all'articolo 11 che i programmi e i progetti di cooperazione od impegno volontario facciano parte di precisi accordi a livello bilaterale o multilaterale dello Stato o siano proposti da associazioni, enti o organizzazioni specializzate che diano garanzia di rigore e serietà e in particolare che siano accettati dal Paese nel quale i programmi ed i progetti debbono avere attuazione.

Art. 13

(Esclusione)

1. Non possono in ogni caso essere approvati ai sensi dell'articolo 11 i progetti e le iniziative a carattere individuale non conformi alle finalità ed alle procedure di cui alla presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14

(Commissione autorizzativa)

1. E' istituita una Commissione presieduta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e composta dai responsabili o rappresentanti degli enti, delle associazioni ed organizzazioni finalizzate al servizio di volontariato internazionale o del CCP, ovvero con obiettivi collegati alla attività di organismi internazionali e promotori di progetti rispondenti allo spirito della presente legge.

2. Allo scopo è istituito presso il Dipartimento Affari Esteri un registro al quale le associazioni e gli enti o organizzazioni di cui al comma precedente possono iscriversi.

3. Tale organismo si riunisce per coordinare le missioni del CCP, seguirne l'andamento e verificarne gli esiti, nonché esaminare proposte rivolte a promuovere l'accreditamento internazionale del CCP.

La Commissione ha il compito di:

- a) proporre al Congresso di Stato il riconoscimento delle missioni di pace, dei progetti di volontariato internazionale, dei progetti di cooperazione e assistenza internazionale;
- b) accertare i requisiti degli enti o associazioni che chiedono l'iscrizione nel registro di cui al comma precedente;
- c) accertare, attraverso gli strumenti esistenti in territorio o fuori territorio l'idoneità professionale e psico-fisica dei candidati, o prendere atto di attestazioni prodotte da organismi qualificati;
- d) elaborare progetti ed esprimere pareri sui progetti pervenuti e attribuire il carattere di rispondenza degli stessi alla legge e quindi proporre l'eventuale finanziamento;
- e) attestare lo stato di volontario a norma del Titolo IV della Legge 16 giugno 2016 n.75, ai fini dei trattamenti di stato giuridico, economico, previdenziale;
- f) promuovere iniziative finalizzate all'educazione e alla sensibilizzazione alla cooperazione ed alla solidarietà internazionale, nonché progetti di cooperazione e centri di animazione e preparazione al volontariato e alla cooperazione;
- g) organizzare e vigilare sullo svolgimento dei programmi e sul comportamento dei volontari e dei cooperanti con facoltà di dichiarare interrotti i trattamenti economici e le tutele previste dalla presente legge in caso di non rispondenza agli impegni assunti.

Art. 15
(Regolamento della Commissione)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare un regolamento contenente le modalità di convocazione e funzionamento della Commissione di cui all'articolo 14, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

1. Il finanziamento dei progetti, dei programmi e delle missioni riconosciute ai sensi della presente legge è assicurato da risorse pubbliche e private.
2. Nel Bilancio previsionale dello Stato è istituito, nell'ambito del Dipartimento Affari Esteri, un fondo apposito, denominato "Fondo speciale per il Corpo Civile di Pace, cooperazione, volontariato e assistenza internazionale".
3. Lo Stato potrà contribuire, in tutto o in parte, alla copertura dei costi di dette missioni sulla base dello stanziamento previsto. I partecipanti non hanno diritto a remunerazione, fatti salvi i ruoli di responsabilità interni alla missione che possono essere remunerati.
4. Ai fini del trattamento fiscale le donazioni o liberalità di persone fisiche sammarinesi in favore dei progetti di cui alla presente legge sono da ritenersi passività deducibili ai sensi del punto 10 dell'Allegato A di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 14 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 "Imposta generale sui redditi".
5. Il finanziamento dei programmi, progetti e missioni di cui alla presente legge è disposto dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri la quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'articolo 14.

Art. 17
(Cooperanti e volontari)

1. Ai fini della presente legge sono definiti cooperanti coloro che, dipendenti della Pubblica Amministrazione o non, accettano di inserirsi, con regolare retribuzione, in un progetto approvato dallo Stato sulla base di accordi bilaterali o multilaterali.
2. È definito volontario colui che svolge spontaneamente attività, singolarmente o tramite un'associazione o un progetto, in assenza di precisi obblighi o doveri giuridici, senza fine individuale di lucro anche indiretto, e mette a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e le proprie attitudini nell'interesse del gruppo o di terzi, esclusivamente per fini di solidarietà.
3. I cooperanti ed i volontari impegnati ad operare nell'ambito dei programmi, progetti di solidarietà e missioni opportunamente vagliati dalla Commissione di cui all'articolo 14 e autorizzati dal Congresso di Stato, godranno dei diritti di cui ai punti a), b) e c) di cui al successivo comma.
4. Ai cooperanti e volontari, regolarmente autorizzati dal Congresso di Stato su indicazione della Commissione di cui all'articolo 14, sono assicurati:
 - a) il mantenimento dell'eventuale posto di lavoro di cui siano titolari;
 - b) i diritti assicurativi e previdenziali di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche, e ogni altra prestazione previdenziale riservata ai cittadini ed ai lavoratori sammarinesi;
 - c) la maturazione di carriera, l'iscrizione e il punteggio nelle graduatorie di avviamento al lavoro, legati al trascorrere del tempo.
5. Resta salva la facoltà del datore di lavoro di procedere alla sostituzione del volontario o cooperante con le norme previste per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Art. 18

(Trattamento retributivo del cooperante e del volontario)

1. Qualora il cittadino ammesso allo status di “cooperante” ai sensi della presente legge sia dipendente dello Stato e venga distaccato nell’ambito di un progetto dello Stato stesso, continuerà a godere anche del trattamento economico come se operasse in territorio senza pregiudizio per eventuali indennizzi aggiuntivi qualora previsti.
2. Qualora il cooperante non sia vincolato da alcun rapporto di lavoro potrà godere, sulla base di quanto previsto dai programmi, di indennizzi sostitutivi della retribuzione e del trattamento previdenziale di cui sopra limitatamente al periodo di servizio.
3. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’eventuale organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione cui il volontario appartiene.
5. Il periodo massimo di godimento della qualifica di cooperante o volontario è di ventiquattro mesi.

Art. 19

(Disposizioni finali)

1. E’ abrogato il Titolo V della Legge 16 giugno 2016 n.75 (Disposizioni in materia di associazionismo e volontariato) e la Legge 14 novembre 1985 n.142 (Legge per il riconoscimento e la tutela del volontariato e la regolamentazione della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo).

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini